

Ordinanza Commissariale 14 giugno 1939

(Ditta Celestini ed altri)

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma.

Visto l'atto di conciliazione ricevuto in Ischia di Castro il giorno 3 febbraio 1939-XVII ed interceduto tra i signori Celestini Cesare, Celestini Pietra, Ceccarini Bernardina, Celestini Giovanni, Celestini Nicola, Mareschi Ermete, Mareschi Nicola, Mareschi Leonardo, Peroni Ernesto, Peroni Claudio, Mazzarini Sante, Celestini Antonia, il Podestà del Comune di Ischia di Castro ed il Podestà del Comune di Farnese, con il quale è stato transatto, limitatamente alle terre possedute dai predetti signori Celestini, Ceccarini, Mareschi, Peroni e Mazzarini, il giudizio pendente avanti questo R. Commissariato, istituito dai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese con i ricorsi presentati rispettivamente in data 29 maggio 1926 e 27 marzo 1928 per l'accertamento e la liquidazione, a favore delle rispettive popolazioni, degli usi civici di erbatico (vendita delle erbe e pascolo in natura), di semina e di coltivazione delle terre, di ottenere privatamente otto rubbia di terre a famiglia da adibire a chiuse e ristretti e di legnare su tutte e singole zone macchiose e sterpose del territorio per ogni uso agricolo e domestico sulle terre che anticamente costituivano il territorio della distrutta Città di Castro, capitale del Ducato omonimo, ed oggi, amministrativamente, facente parte del territorio del Comune di Ischia di Castro.

Premesso che dagli atti della causa risulta:

Che il Feudo di Castro fu creato con decreto 31 ottobre 1537 da S. S. il Pontefice Paolo III Farnese mediante la riunione del feudo di Castro con altri feudi già concessi ai Farnese;

Che del feudo, col titolo di Duca, fu investito Pier Luigi Farnese, figliolo del Pontefice;

Che con decreto concistoriale del 19 dicembre 1538 il Ducato fu dichiarata separata dalla Provincia del patrimonio di S. Pietro ed al Duca Farnese furono concesse ampie e sovrane potestà riservandosi alla sede apostolica il solo supremo dominio;

Che nell'anno 1641 tra l'allora regnante Pontefice Innocenzo X ed il Duca di Castro Ranuccio II Farnese sorsero gravi dissidi per ragioni di indole politica e finanziaria che non – composti – portarono nel successivo anno 1642 alla scomunica di Ranuccio II da parte della Sacra Congregazione;

Che nell'anno 1648, mancato ai vivi Monsig. Giunta Vescovo di Castro, il Pontefice nominò a succedergli il barnabita mons. Giarda da Novara;

Che Ranuccio II intimò al vescovo nuovo di non andare a Castro a prendere possesso della Diocesi;

Che Mons. Giarda nonostante la intimazione avuta il 18 marzo 1649 partì ugualmente per Castro ma arrivato nei pressi del ponte di Monterosi fu assalito da uomini armati e mascherati e trucidato;

Che per effetto di questo crimine, nel giugno dello stesso anno le milizie papali invasero il Ducato, assediaron la città e la costrinsero dopo due mesi, a capitolare;

Che essendo riuscito vano il tentativo fatto presso il Pontefice di riavere il Ducato, Ranuccio II, ritenendo che alla decisione di Innocenzo X non fosse rimasta estranea donna Olimpia Aldobrandini ved. Borghese, cognata del Pontefice e di lui cugina, con lettere scritte a Roma, offese atrocemente quest'ultima vilipendola e trattandola come l'ultima delle cortigiane;

Che Innocenzo X, venuto a conoscenza di queste lettere, al colmo dell'ira – ordinò che la città di Castro, capitale del Ducato, fosse messa a ferro ed a fuoco, fino alla completa e totale sua distruzione disperdendone la popolazione che esterrefatta, fuggì cercando scampo nei paesi finitimi, tra i quali Ischia. E Farnese, alla furia devastatrice (furono non solo demoliti i palazzi, le mura, le case, le chiese, ma furono scoperciate anche le tombe, tagliate le vigne, estirpati gli alberi e fu piantata, sul posto ove sorgeva la Città, una croce con la scritta "qui fu Castro");

Che in seguito alla distruzione della Città ed alla conseguente dispersione della popolazione, tutto il suo vasto territorio, eccetto le terre di proprietà privata, e quelle di proprietà degli enti ecclesiastici, le quali ultime furono devolute agli Enti correlativi di Acquapendente ove fu trasferita la Diocesi, fu incamerato dallo Stato Pontificio;

Che tale territorio, comprendente tutte le terre di pertinenza della distrutta e dispersa comunità fu, per circa un secolo e mezzo (1650-1791), goduto in piena, assoluta ed esclusiva proprietà dalla Camera Apostolica che ne percepì tutti i frutti, niuno escluso, mediante il sistema degli affitti e degli appalti;

Che solo nel 1790, avendo il Pontefice Pio VI diviso l'intero territorio dell'ex Ducato di Castroni sette Castellanie, le terre di pertinenza della distrutta città di Castro incamerate al fisco pontificio, furono aggregate alla Castellania di Ischia di Castro e date, con atto 7 gennaio 1790, in enfiteusi alla Casa Capranica;

Che dalla Casa Capranica, che successivamente riunì in sé l'utile e il diretto dominio, passarono in proprietà dell'Istituto dei Fondi Rustici e da questo ancora frazionatamente agli odierni proprietari o loro danti causa;

Che dall'epoca della distruzione della Città in poi, i dispersi superstiti cittadini, confusi con le popolazioni delle comunità finitime, nelle quali si rifugiarono, mai più ebbero ad esercitare usi civici sulle terre che già appartennero al territorio della distrutta città, come è provato da tutti contratti di affitto e di appalto, dal Chirografo della enfiteusi concessa su di esse a Casa Capranica, dall'istrumento 3 febbraio 1886, stipulato tra il marchese Pio Capranica ed il Comune di Ischia di Castro, con il quale il primo a titolo di concessione graziosa per venire incontro ai bisogni della popolazione di Ischia concesse in perpetuo a quest'ultima la facoltà di poter tagliare legna morta e cespugli infruttiferi sul bosco Elceta; dalla sentenza 30 maggio – 3 giugno 1910 della Giunta d'Arbitri di Viterbo chel'esercizio provvisorio della semina demandato dalla popolazione di Ischia sui tenimenti di Vallerosa, Pietrafitta, Pianetto, Montecalvo, già di pertinenza dell'ex Comunità di Castro, perché era provato che, a memoria d'uomo, i proprietari avevano sempre disposto liberamente dei terreni seminativi, concedendoli, a semina, a loro piacimento, a terrazzani locali o forestieri con corrisposte variabili secondo la feracità delle terre.

Che anche i beni appartenenti agli Enti Ecclesiastici ed ai privati cittadini, liberi per presunzione da usi civici perché Castro fu un feudo giurisdizionale, furono sempre goduti dalla distruzione della Città in poi rispettivamente dai correlativi enti di Acquapendente e dai privati proprietari, nonché dai rispettivi loro aventi causa liberi ed esenti da qualunque esercizio di uso civico;

Che contro la domanda proposta dai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese tutti i convenuti e tra essi i signori Celestini, Ceccarini, Mareschi, Peroni e Mazzarini hanno opposto;

Che nel territorio della distrutta Città di Castro non esistevano *ab antiquo* usi civici, che se anche in ipotesi, non concessa, fossero esistiti, essi rimasero estinti per atto di Sovrana volontà subanzianti nell'ordine dato dal Pontefice e mandato ad effetto di distruzione della Città e di dispersione dei cittadini che furono in questo modo deliberatamente privati mediante la soppressione della Comunità del diritto di incolato su cui giuridicamente e storicamente si fonda il correlativo diritto di godimento degli usi civici dei cittadini che abitano in un determinato territorio,

che per questa ragione i comuni di Ischia di Castro e di Farnese non hanno titolo giuridico per rivendicare gli usi civici in oggetto a nome e nell'interesse dei rispettivi cittadini che fossero eventualmente discendenti da cittadini della distrutta Città di Castro; che il Comune di Ischia di Castro neppure è legittimato a rivendicare gli usi medesimi per diritto proprio e della generalità dei suoi abitanti per il fatto che il territorio della distrutta Città di Castro fa oggi parte integrante del suo territorio perché l'aggregazione di un territorio ad un altro ha finalità puramente amministrativa e non comporta giuridicamente l'acquisto, da parte dei naturali della comunità, che riceve in aggregazione il territorio degli usi civici che eventualmente esistono nel territorio aggregato a favore delle popolazioni che abitano quest'ultimo territorio; che i due comuni nelle loro denunce

hanno rivendicato gli usi civici senza la necessaria discriminazione sia sulle terre già appartenenti alla distrutta Comunità (ex comunicative) sia sulle terre che erano di proprietà privata e degli enti ecclesiastici, migliorate o comunque sottratte agli usi civici fino dall'epoca in cui esisteva la Comunità di Castro (orti, vigneti, oliveti, chiese ecc.) e perfino sul perimetro ove sorgeva la Città;

Che tutte queste terre in ogni deprecata ipotesi, devono escludersi dal novero di quelle soggette eventualmente a liquidazione;

Ritenuto che di fronte a questa aleatoria situazione della causa, per l'intervento conciliativo di questo R Commissariato, le parti sono venute nella determinazione di transigere il giudizio addivenendo alla liquidazione amichevole del pretesi usi civici mediante cessione in proprietà promiscua ai due Comuni per le terre non migliorate di una quota di terreni corrispondente in valute ad un ottavo dell'intero comprensorio denunciato a carico di ogni singola ditta mediante imposizione per le terre che hanno subito sostanziali e permanenti migliorie o che non sono aggruppabili in unità agrarie di un canone enfiteutico annuo corrispondente al 50% di quello che si sarebbe dovuto imporre ove i diritti fossero riconosciuti esistenti e spettanti in virtù di sentenza passata in autorità di cosa giudicata. Si stabilì inoltre che per il bosco Lamone (Elceta) di esclusiva proprietà del sig. Castiglioni Umani Onorato e degli eredi del fu Briganzio in virtù del ricordato atto del 3 febbraio 1886 intervenuto tra la Comunità di Ischia di Castro e la Casa Capranica, la liquidazione dei pretesi diritti si sarebbe effettuata in ragione di 1/3 anziché di 1/8 in valore dell'intero comprensorio denunciato del bosco predetto;

Che in esecuzione di questo accordo, per quanto riguarda i signori Celestini Cesare, Celestini Pietra, Ceccarini Bernardina, Celestini Giovanni, Celestini Nicola, Mareschi Ermete, Mareschi Nicola, Mareschi Leonardo, Peroni Ernesto, Peroni Claudio, Mazzarini Sante e Celestini Atonia, fu disposta perizia allo scopo di accertare le terre incluse nelle denunce possedute dai medesimi, di elevarne il valore ad un ottavo dell'intero comprensorio denunciato;

Che da detta perizia risulta:

1) che le terre di proprietà dei signori Celestini Cesare, Pietra, Giovanni Nicola e Ceccarini Bernardina, hanno un'estensione di ettari 123.35.70 ed un valore di L. 225.685.60;

2) che le terre di proprietà di Celestini Atonia, Mazzarini Sante, Mareschi Ermete, Nicola, Leonardo, Peroni Ernesto e Claudio hanno una superficie di ettari 39.19.00 ed un valore di L. 63.372;

3) Che la porzione di terre staccata a favore dei due Comuni della proprietà di Celestini Cesare, Pietra, Giovanni, Nicola e Ceccarini Bernardina ha un'estensione di ettari 17.05.00 ed un valore di L. 28.340 di poco superiore all'ottavo stabilito;

4) Che la porzione di terre staccate a favore dei medesimi comuni della proprietà dei signori Celestini Atonia, Mazzaschi Ermete, Nicola, Leonardo, Peroni Ernesto e Claudio ha un'estensione di ettari 5.50.00 ed un valore di L. 8.000, di poco superiore all'ottavo stabilito.

Considerato che la transazione mette fine, con soddisfazione di tutte le parti interessate, ad una questione di fatto e di diritto ad esso connessa si presenta lungo, laborioso e dispendioso e di esito quanto mai aleatorio, sia per i Comuni, che per i proprietari.

Considerato che tutti i pretesi usi civici, liquidati nella misura di 1/8, non sono in esercizio;

Considerato che la transazione comporta, a favore dei due Comuni, la possibilità di godere con anticipo di parecchi anni in piena proprietà la quota di liquidazione transattivamente concordata senza dover attendere l'esito del giudizio che potrebbe in ipotesi essere anche del tutto favorevole ad essi;

Che la quota di liquidazione di un ottavo in valore di tutte le terre incluse nelle denunce si appalesa congrua ove si consideri l'alea del giudizio non solo in relazione alla contestata esistenza dei diritti pretesi, ma anche in relazione alla possibile minore estensione delle terre sulle quali potrebbero eventualmente, essere dichiarati esistenti gli usi civici per il fatto che le denunce hanno inciso senza discriminazione di sorta sulle terre di tutto il territorio comprendendosi, oltre quelle di pertinenza dell'ex Comunità di Castro, anche quelle dei privati già migliorate e trasformate

all'epoca della distruzione della città (vigne, orti, oliveti ecc.), quelle ricadenti nel perimetro su cui sorgeva la Città, nonché quelle, per presunzione, libere (chiese) appartenenti alla ex Comunità, ai privati ed agli Enti Ecclesiastici.

Considerato che tutte le altre clausole della transazione appaiono legali, eque e corrispondenti a giustizia, compresa quella che riserva lo scioglimento della promiscuità tra i due Comuni al momento in cui sarà operata la liquidazione degli usi civici in confronto di tutti i proprietari in conformità dell'art. 24 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332;

Che conseguentemente la transazione può omologarsi;

Visto l'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766;

Vista la perizia del geom. Sante Castellani depositata e giurata il 26 gennaio 1939;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente dal Comune di Ischia di Castro in data 31 gennaio 1939 e dal Comune di Farnese in data 28 dello stesso mese nn. 19 e 10;

Vista la procura speciale 31 gennaio 1939, rogito not. Alessandro Signorelli di Viterbo, rilasciata dalla signora Celestini Pietra a Celestini Cesare;

DECRETA

E' omologato - ai patti e condizioni in esso contenuti – l'atto di transazione del 3 febbraio 1939-XVII, sopra ricordato.

Sono di conseguenza affrancate dagli usi civici di erbatico (vendita delle erbe e pascolo in natura), di semina e di coltivazione di terre, di avere otto rubbia a famiglia per fare chiuse, e ristretti e di legnatico denunciati e pretesi dai naturali dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese di cui alle denunce 29 maggio 1926 e 29 marzo 1928 le seguenti terre, di proprietà delle ditte sottonotate, poste nel territorio di Ischia di Castro:

1) Terre di proprietà di Celestini Cesare, Pietra, Giovanni, Nicola e Ceccarini Bernardina, in contrada Valle Rosa ai voc. Caiolo, Montecristo, Valle del Grottino, Chiusa Vecchia, Scannacavallo, Poggio Casale, Prataccio, Pietrara, Fornace, la Fontanaccia, S. Anastasia. confinano con la proprietà Celestini Antonio, Mazzarini Sante, Peroni Ernesto e Claudio, Mareschi Ermete Nicola e Leonardo, confine territoriale di Farnese, proprietà Primi, proprietà De Carolis, fosso del Caiolo e proprietà libera degli stessi affrancati e sono censite al Catasto di Ischia di Castro alla sezione III coi numeri mappali 1, 2, 3/1, 3/2, 7/b, 170, 171/B, 171/c, 4/1/b, 4/2, 5, 10/B, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 19/1, 19/2, 20, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 182, 16, 117, 119, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 179, 233, 37, 43, 38, 173, 174, 176, 177, 178, 187/2, della superficie di ettari 123.35.70 e del valore di L. 99 .685,60.

2) Terre di proprietà di Celestini Antonio, Mazzarini Sante, Mareschi Ermete, Nicola, Leonardo, Peroni Ernesto e Claudio, in contrada Vallerosa, ai vocaboli Caiolo e Montecristo, confinano con il confine territoriale di Farnese proprietà Celestini Cesare, Pietro, Nicola, Giovanni e Ceccarini Bernardina, fosso del Caiolo; sono censite al catasto di Ischia di Castro alla sezione III coi mappali 172, 9, 6, 8, 10/a, 171/a 7/a, 4/1-A, della superficie complessiva di ettari 39.19.90 e del valore di L. 63.372.

Sono trasfèrite in proprietà promiscua, a titolo di compenso per l'affrancazione dei pretesi usi civici di cui sopra, ai Comuni di Ischia di Castro e Farnese in rappresentanza delle rispettive popolazioni, le seguenti terre:

a) da quelle di proprietà di Celestini Cesare e Pietra: Terreni in voc. Montecristo e Vallerosa, censiti al Catasto di Ischia di Castro alla sez. III coi mappali 10/b parte, 46 parte, 48/3 parte, 45 parte, 44/2 parte, della superficie complessiva di ettari 9.50.00 e del valore di lire 14.200, confinante

con proprietà eredi Celestini Carlo, confine territoriale di Farnese, proprietà Celestini Giovanni e Nicola e residua proprietà degli affrancanti;

b) da quelle di proprietà di Celestini Giovanni e Nicola e Ceccarini Bernardina: Terreni in voc. Caiolo e Montecristo, censiti al Catasto di Ischia di Castro alla sezione III coi mappali nn. 4/1/b, 4/2 parte, 171/b parte, 171/c, 7 parte, della superficie complessiva di ettari 7.55.00 e del valore di L. 14.140, confinanti con la proprietà Eredi Celestini Carlo, fosso Caiolo e residua proprietà degli affrancanti e proprietà Celestini Cesare e Pietra;

c) da quelle di proprietà di Celestini Antonia, Mazzarini Sante, Mareschi Ermete, Nicola e Leonardo, Peroni Ernesto e Claudio: Terreni in voc. Montecristo, censiti al Catasto di Ischia di Castro alla sezione III coi mappali 175 e 10/a parte, della superficie di ettari 5.50.00 e del valore di L. 8.000, confinanti con proprietà Celestini Cesare e Pietra, confine territoriale di Farnese e residua proprietà degli affrancanti.

Restano quindi in piena proprietà degli affrancanti e libere ed esenti da ogni e qualunque uso civico a favore delle predette popolazioni le seguenti terre:

1) dei signori Celestini Cesare. Pietra, Giovanni e Nicola e Ceccarini Bernardina, censite al catasto di Ischia di Castro alla Sezione III coi mappali n. 1, 2, 3/1, 3/2, 7/B parte, 170, 171/b parte, 4/2 parte, 5, 10/b parte, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 19/1, 19/2, 20, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 39; 40, 41, 42, 182, 16, 117, 119, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 179, 233, 37, 43, 38, 173, 74, 176, 177, 178, 187/2, della superficie di ettari 113.00.70, confinanti col territorio di Farnese, fosso del Caiolo, proprietà eredi Celestini Carlo, Primi e De Carolis;

2) dei signori Celestini Antonio, Mazzarini Sante, Mareschi Ermete Nicola e Leonardo e Peroni Ernesto e Claudio, censite al catasto di Ischia di Castro alla Sez. III coi mappali 172, 9, 6, 8, 10/a parte, 4/1/a, 171/a e 7/a, della superficie complessiva di ettari 34.42.00, confinanti col territorio di Farnese, proprietà Celestini Cesare e Pietra, Giovanni, Nicola, Ceccarini Bernardina, fosso del Caiolo e porzione ceduta per affrancazione.

RIEPILOGO

Superficie ceduta in affrancazione: ettari 22.55.00, del valore di lire 36.340.

Superficie rimasta libera ai proprietari: ettari 147.42.70.

Salva la superiore approvazione

Roma, 14 giugno 1939-XVII.

IL R. Commissario aggiunto: MANCA

La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto del Ministero di agricoltura e Foreste del 7 agosto 1939-XVII registrato alla Corte dei Conti il 14 dello stesso mese al reg. n. 13, fog. n. 5. Registrata a Roma il 15 settembre 1939-XVII, al vol. 566 n. 2477 degli atti giudiziari.